



REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI

ARTICOLO 1 Costituzione

1.1 In seno alla Federalberghi – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - è costituito a norma dello Statuto federale il Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA), che ha sede in Roma presso la Federazione medesima.

ARTICOLO 2 Finalità

2.1 Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) promuove la crescita professionale dei giovani albergatori;
- b) sostiene l'affermazione dei giovani albergatori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) stimola lo spirito associativo e la professionalità dei giovani albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) promuove lo sviluppo della coscienza e della cultura di impresa;
- e) promuove la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione;
- f) promuove ed attua, previa approvazione degli organi federali, iniziative a sostegno delle attività federali ed in particolare dei giovani albergatori.

ARTICOLO 3 Composizione del Comitato Nazionale Giovani Albergatori

3.1 Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori è composto da un delegato per ciascuna delle Associazioni territoriali aderenti alla Federazione.

3.2 L'Associazione Territoriale della Federazione designa come componenti del CNGA il rappresentante nominato dal Comitato Territoriale Giovani Albergatori (CTGA) tra i gestori di strutture alberghiere associate, con un'età non superiore ai 39 anni.

3.3 Il CTGA si intende regolarmente costituito solo all'atto del ricevimento della comunicazione scritta della sua costituzione presso la sede del CNGA da parte dell'Associazione Territoriale. Alla comunicazione va allegata copia del Regolamento o Statuto, conforme ai principi del presente Regolamento.

3.4 Ove non risulti ancora costituito il CTGA, la designazione può essere effettuata, provvisoriamente, direttamente dall'Associazione Territoriale.

3.5 Il CNGA si riunisce in Assemblea almeno due volte l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria della Federazione.

3.6 La designazione da parte delle Associazioni Territoriali aderenti a Federalberghi a componente il CNGA, deve essere effettuata in occasione dell'Assemblea che si tiene in concomitanza con quella federale a mezzo comunicazione scritta 7 giorni prima del suo svolgimento.

ARTICOLO 4 Organi

4.1 Sono organi del Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente.

ARTICOLO 5

Modalità di convocazione e partecipazione negli organi

5.1 La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – fax, o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

5.2 La convocazione è effettuata dal Presidente del CNGA, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

5.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.

5.4 Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti presenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.

5.5 Fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo 6 per l'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente di un organo può delegare a rappresentarlo un altro componente dello stesso organo, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del CNGA. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

5.6 Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 6

Assemblea

6.1 L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del CNGA.

6.2 Ogni componente ha diritto al seguente numero di voti:

- a) un voto per ciascun componente;
 - b) un voto per ciascun componente designato da Associazioni territoriali al cui interno risulti costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori al quale aderiscano un numero di giovani albergatori compreso tra 10 e 25;
 - c) due voti per ciascun componente designato da Associazioni territoriali al cui interno risulti costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori al quale aderiscano un numero di giovani albergatori superiore a 25;
 - d) un voto per ciascun componente designato da Associazioni territoriali che rappresentano territori in cui gli esercizi alberghieri hanno una capacità ricettiva complessiva compresa tra 10.000 e 25.000 camere, sempre che all'interno dell'Associazione sia costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori;
 - e) due voti per ciascun componente designato da Associazioni territoriali che rappresentano territori in cui gli esercizi alberghieri hanno una capacità ricettiva complessiva superiore a 25.000 camere, sempre che all'interno dell'Associazione sia costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori;
- con un numero massimo di cinque voti per ciascun componente.

6.3 Ai fini di cui al comma 2 si assumono:

- a) per la definizione del numero dei componenti il Comitato territoriale: l'elenco nominativo degli iscritti, corredato dell'indicazione della data di nascita e del nominativo dell'azienda associata, comunicato ufficialmente dall'Associazione territoriale al CNGA entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni;

b) per il computo della capacità ricettiva: il numero di camere risultante dalle rilevazioni statistiche ufficiali (Istat).

6.4 Possono esercitare il diritto di voto i componenti del CNGA delegati delle Associazioni Territoriali che risultino in regola con il pagamento dei contributi associativi dovuti alla Federazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto.

6.5 In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni assembleari, il componente può delegare a rappresentarlo un altro componente dell'Assemblea o un altro componente il proprio CTGA, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del CNGA almeno 7 giorni prima della data della riunione. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

6.6 L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il Presidente del CNGA.

6.7 Le candidature per la Presidenza vengono inviate presso la sede del CNGA almeno due mesi prima della data fissata per il rinnovo della carica.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del CNGA, che lo presiede, dai tre vicepresidenti, da un rappresentante per ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sino a 10 componenti nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

7.2 I rappresentanti delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti dai delegati dei CTGA appartenenti alla stessa Regione o provincia autonoma.

7.3 Nel caso in cui in una Regione o Provincia autonoma non sia stato ancora costituito alcun Comitato Territoriale Giovani Albergatori, il componente del Consiglio Direttivo viene provvisoriamente designato dalla competente Unione regionale o provinciale autonoma della Federazione. In mancanza di designazione, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un componente per ciascuna Regione o Provincia autonoma non rappresentata.

7.4 Il Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito del programma di azione del CNGA, approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione;
- b) ratifica l'operato del Comitato di Presidenza e delibera su quanto da essa proposto.

ARTICOLO 8

Comitato di Presidenza

8.1 Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del CNGA, che lo presiede, e dai tre Vice-Presidenti.

8.2 Il Comitato di Presidenza:

- a) propone al Consiglio Direttivo le azioni necessarie per l'attuazione del programma;
- b) attua le delibere del Consiglio Direttivo e sottopone alla sua ratifica le decisioni prese in caso di urgenza.

ARTICOLO 9

Presidente

9.1 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato Nazionale Giovani Albergatori;
- b) convoca e presiede gli organi collegiali;
- c) nomina tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, tra i componenti del CNGA;
- d) propone all'Assemblea la nomina di sino a 10 componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sottopone agli organi collegiali le iniziative necessarie per l'attuazione del programma, e provvede alla attuazione delle loro delibere;
- f) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Comitato di Presidenza, salvo ratifica successiva da parte della stessa;

- g) può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo per iniziative o progetti particolari.

ARTICOLO 10
Durata cariche sociali

10.1 La carica di Vicepresidente non può essere ricoperta per più di due mandati completi e consecutivi. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di un mandato.

ARTICOLO 11
Rinvio

11.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.

ARTICOLO 12
Armonizzazione dei regolamenti

12.1 I Comitati territoriali già costituiti o in via di costituzione sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti ai principi contenuti nel presente regolamento e nello Statuto federale.